

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI e GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1987

Modifica del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione dell'ordinamento professionale dei giornalisti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'istituzione dell'ordinamento professionale dei giornalisti, non ha potuto sempre seguire l'evoluzione, in taluni casi imprevedibile, del mondo dell'informazione.

Vi sono buoni motivi per ritenere che sia ormai necessaria una sua revisione organica, la cui complessità, difficoltà e delicatezza comporterebbero tuttavia adeguati tempi di elaborazione e discussione.

In attesa di tale maturazione si ritiene però necessario intervenire su un'aspetto ormai anacronistico della citata legge n. 69 del 1963 che provoca anomalie e disagi nella categoria.

Si tratta della normativa del primo comma dell'articolo 34 che disciplina l'accesso alla

professione e prevede che, a tal fine, «la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio e della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari».

Tale disposizione, che era riferita alla realtà in essere del 1963, limita oggi fortemente la possibilità di accesso dei giovani alla professione giornalistica e vanifica esperienze e professionalità valide e serie solo perché realizzate presso organi di informazione diversi da quelli richiamati nell'articolo di legge.

Si pensi all'emittenza privata, radiofonica e televisiva, che nel 1963 non esisteva, od a quella della stampa periodica e quotidiana locale, che nel 1963 non aveva lo sviluppo oggi raggiunto.

Ebbene, per gli operatori di questi settori informativi, ove pure si maturano vaste e qualificate esperienze, non vi è oggi possibilità alcuna di accedere alla professione giornalistica, con una evidente situazione di ingiustizia ed una obiettiva violazione dei diritti garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

La stessa recente ordinanza n. 235 della Corte costituzionale in data 4 giugno 1987, nel riconfermare la validità dell'articolo 34, non nasconde l'esistenza di problemi in tal senso.

Per queste ragioni, su sollecitazione di diversi ordini professionali ed in particolare di quello del Piemonte e della Valle d'Aosta, si propone con il presente disegno di legge una modifica dell'articolo 34 che comprende i diritti dei giornalisti dei periodici locali e dell'emittenza radiotelevisiva privata, ponendo fine alla loro emarginazione.

Contemporaneamente la proposta riduce il numero minimo di giornalisti richiesti in redazione per consentire l'accesso al praticantato nella consapevolezza delle mutate condizioni di apprendimento della professione, nella considerazione che la vera scuola di giornalismo è quella che si esplica ogni giorno lavorando.

Non si vede perché in tale contesto debbano essere esclusi dalla professione coloro che, a tempo pieno, redigono radio e periodici, espressioni della voce significativa di una realtà locale, come una provincia, una municipalità, una entità sociale, economica e culturale.

Il timore di una eccessiva liberalizzazione della professione viene peraltro escluso da una recente novità legislativa.

Infatti dalla primavera 1987 gli iscritti nel Registro dei praticanti giornalisti sono stati trasferiti, in ordine al trattamento pensionistico, dall'INPS all'INPGI.

Tra l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e gli Ordini regionali si è determinata una stretta collaborazione, per cui, di mese in mese, si conosce l'esatta situazione di ogni praticante.

All'Ordine professionale è quindi data concreta possibilità di stroncare eventuali abusi.

Il presente disegno di legge pertanto, mentre lascia impregiudicato il discorso sulla riforma complessiva dell'ordinamento professionale, intende affrontare subito un nodo particolarmente importante e fonte di gravi preclusioni.

Né si può dimenticare il fatto che questi periodici e queste emittenti private sono già state oggetto di pubblico riconoscimento da parte del Parlamento, ad esempio con le sovvenzioni previste dalla legge per l'editoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico delle radio e televisioni pubbliche e private, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale o un periodico a diffusione almeno mensile purché vi sia almeno un giornalista professionista nell'organico redazionale».